

**CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENT. 28/3/2008 N.8118**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BETTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINI ROSANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato DEL ROSSO GABRIELLA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 419/04 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 16/03/04 R.G.N. 1650/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/07 dal Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19 settembre 2001 il Tribunale di Firenze rigettava la domanda proposta da F.G. nei confronti dell'Inps per ottenere il risarcimento dei danni a lei derivati da un'errata certificazione rilasciata dall'ente convenuto in ordine alla sua posizione contributiva. A sostegno della pretesa risarcitoria, l'assicurata aveva dedotto che nella convinzione, fondata sul suddetto documento proveniente dall'Istituto, di avere già maturato il diritto alla pensione di anzianità, si era dimessa dal posto di lavoro, rimanendo tuttavia senza stipendio e senza pension e per alcuni mesi.

La decisione, impugnata - dalla soccombente, era confermata dalla Corte di appello della stessa sede con pronuncia depositata il 16 marzo 2004.

Il Giudice del gravame rilevava che l'estratto conto trasmesso dall'Istituto alla F. non aveva, considerato il suo contenuto, valore di certificato, avendo la funzione, chiaramente esplicitata nel preambolo del documento, di consentire, con la collaborazione dell'interessato, una verifica dell'esattezza dei dati in possesso dell'ente previdenziale, e anche ad escludere che l'assicurata fosse stata in grado di rendersi conto dell'erroneo accredito di contributi per alcuni mesi per i quali invece l'appellante non aveva prestato attività lavorativa, ella avrebbe dovuto richiedere una formale attestazione di certificazione della propria posizione contributiva; soltanto in tal caso, ove fosse persistito l'errore dell'Inps, la assicurata avrebbe potuto lamentarsi con l'Istituto di essere stata indotta in errore dal comportamento dell'ente e richiamare il [R.D. n. 1422 del 1924](#).

Per la cassazione della sentenza la F. ha proposto ricorso, con un motivo.

L'Inps ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del [R.D. 1924](#) n. 1422, art. 78, e della [L. 9 marzo 1989 n. 88](#), degli [artt. 1218, 1223, 1227, 2043, 2056 c.c.](#), nonchè vizio di motivazione. Deduce che il tenore letterale dell'estratto conto è nel senso di una vera e propria certificazione della posizione contributiva, che l'Istituto è tenuto a fornire all'assicurato in adempimento dell'obbligo di informativa; peraltro, precedentemente, con altro estratto conto del 1991, l'ente le aveva indicato la stessa contribuzione nella gestione artigiani, e la sentenza impugnata ha completamente ignorato questa circostanza, sostenendo che la F. avrebbe dovuto richiedere il rilascio di una attestazione formale di certificazione della sua posizione con tributiva.

Il ricorso è fondato. Secondo la più recente e prevalente giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze 17 dicembre 2003 n. 19340, 22 maggio 2001 n. 6995, 19 maggio 2001 n. 6867, 18 novembre 2000 n. 14953, 8 novembre 1996 n. 9776) il danno subito dal lavoratore che sia stato indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di errata comunicazione dell'Inps sulla propria posizione contributiva, e che si sia visto poi rigettare la domanda di pensione di anzianità per insufficienza dei contributi versati, in quanto fondato sul rapporto giuridico previdenziale, è riconducibile ad illecito contrattuale. Si è in particolare evidenziato l'obbligo che fa carico all'Istituto, ai sensi della [L. 9 marzo 1989, n. 88](#), art. [54](#), di comunicare all'assicurato che ne faccia richiesta, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica.

L'ultimo periodo di questa norma così dispone: "La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta".

Senza dubbio la violazione dell'obbligo di comunicazione cui fa riferimento la norma presuppone una specifica richiesta dell'interessato, e proprio per la indicata funzione attribuita dalla legge alla comunicazione cui l'ente previdenziale è tenuto in ordine alla situazione previdenziale e pensionistica dell'assicurato, legittimamente costui fa affidamento sulla e satezza dei dati a lui forniti, così come la giurisprudenza di questa ha sottolineato in analoga controversia (v. in motivazione la già citata pronuncia L.n. 19340/03).

Nella specie, il Giudice del merito ha escluso che l'estratto conto inviato alla F. po tesse avere valere a certificare la posizione contributiva della stessa, in base al rilievo che esso era stato spedito nell'ambito di una verifica, disposta dall'Inps, dei dati contributivi in possesso dell'Istituto, con lo scopo di sistemare ed aggiornare la situazione assicurativa, secondo quanto esplicitato nel preambolo del documento, in cui si richiedeva pure la collaborazione dell'assicurato per il riscontro del corretto versamento dei contributi. La sottolineatura, effettuata dalla sentenza impugnata , circa la possibile presenza di errori nell'estratto conto che il controllo tendeva ad eliminare da conto in modo esauriente e con argomentazioni logiche ed immuni da errori delle ragioni in base alle quali il Giudice del merito ha escluso il valore certificato del documento esaminato.

Ma limitandosi a tali deduzioni, il medesimo Giudice ha totalmente trascurato il precedente estratto contributivo del 1991, rilasciato questo su richiesta della assicurata secondo quanto dalla stessa asserito e da lei allegato all'atto introduttivo del giudizio, in cui il numero indicato dei contributi accreditati nella gestione artigiana sarebbe coincidente con quello riportato nel secondo riepilogo contributivo del 1994, della cui pretermissione la F. si era doluta in appell o.

Il ricorso va perciò accolto per quanto di ragione e la causa va rimessa per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà valutare, ai fini della decisione, anche l'estratto conto contributivo del 1991 allegato dalla ricorrente.

Il giudice di rinvio provvedere anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2008